



**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 10 novembre 2010
successive modifiche in data 14 marzo 2013 e 14 maggio 2021**

INDICE

1. PREMESSA

2. DEFINIZIONI

3. MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE

4. CASI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

5. COMUNICAZIONI

ALLEGATO 1) DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E
DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

ALLEGATO 2) ESTRATTO DEL PARAGRAFO 2.4 DELL'ALLEGATO 4) AL REGOLAMENTO
CONSOB N. 17221/2010

1. PREMESSA

La presente procedura (di seguito “**Procedura**”) è adottata ai sensi dell’articolo 2391 bis del Codice Civile e del “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” (di seguito “**Regolamento Consob**”) emanato da CONSOB con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, con l’obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere da MARR S.p.A. (di seguito la “**Società**”).

La Procedura garantisce il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall’articolo 154 bis del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”).

2. DEFINIZIONI

Nella Procedura si intendono per:

“**Parti correlate**” e “**Operazioni con parti correlate**”: i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002; si riporta nell’Allegato 1) un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali;

“**Amministratori indipendenti**”: amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del TUF e dall’articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance;

“**Amministratori non correlati**”: amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;

“**Amministratori coinvolti nell’operazione**”: gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;

“**Soci non correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

“**Operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate**”: operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della Società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Cumulo di operazioni

In caso di cumulo di più operazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici sopraindicati e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

“Operazioni di importo esiguo”: operazioni concluse con una stessa Parte correlata il cui controvalore cumulato, nel corso dell’esercizio, sia pari o inferiore ad

- (i) Euro 1 milione, qualora la controparte sia una entità giuridica;
- (ii) Euro 150 mila, qualora la controparte sia una persona fisica (o una persona giuridica controllata da una Parte Correlata persona fisica);

“Operazioni di minore rilevanza con parti correlate”: operazioni con parti correlate diverse dalle “Operazioni di maggiore rilevanza” e dalle “Operazioni di importo esiguo”;

“Operazioni ordinarie”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria;

“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

3. MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4, la competenza a deliberare in merito alle operazioni con parti correlate spetta, previo parere del Comitato Controllo e Rischi composto esclusivamente da amministratori non esecutivi ed indipendenti (di seguito il “**Comitato**”), al Consiglio di Amministrazione o, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, all’Assemblea. A tal fine detti organi devono ricevere, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete in relazione agli elementi caratteristici delle operazioni, quali la natura della correlazione, le modalità esecutive delle operazioni, le condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione, l’interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

2. In ordine alle *Operazioni di minore rilevanza con parti correlate* la Procedura prevede quanto segue:

- a) prima dell’approvazione dell’operazione il Comitato, con la partecipazione esclusivamente di Amministratori non correlati, esprime un motivato parere non vincolante sull’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato;
- b) il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società e nel rispetto del budget di spesa che sarà definito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nell’Allegato 2);
- c) all’organo competente a deliberare sull’operazione, di cui al soprastante comma 1, e al Comitato sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
- d) qualora non vi siano nel Comitato almeno due Amministratori indipendenti non correlati, il parere previsto dalla lettera a) è reso da un comitato appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori indipendenti non correlati; ove questo non sia possibile, è reso dal Collegio Sindacale;
- e) qualora l’operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell’operazione si astengono dalla votazione sulla stessa;

- f) i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- g) una completa informativa viene fornita almeno ogni trimestre al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni;
- h) fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, della Delibera Consob n. 11971/99 (di seguito **“Regolamento Emittenti”**), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

3. In ordine alle **Operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate** la Procedura prevede, in aggiunta a quanto riportato al comma 2 lettere b), c), e), f) e g), quanto segue:

- a) il Comitato, con la partecipazione esclusivamente di Amministratori non correlati, o uno o più componenti del Comitato dallo stesso delegati, sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- b) l'operazione viene approvata previo motivato parere favorevole del suddetto Comitato, al quale partecipano esclusivamente Amministratori non correlati, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato;
- c) qualora non vi siano nel Comitato almeno tre Amministratori indipendenti non correlati, quanto previsto dalle lettere a) e b) è reso da un comitato appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori indipendenti non correlati; ove questo non sia possibile, è reso dal Collegio Sindacale;
- d) ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, le Operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate nonostante l'avviso contrario degli Amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, e nel caso in cui non vi sia il voto contrario di tanti Soci non correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. In tal caso la relazione con la proposta di deliberazione assembleare, ex art. 125 ter del TUF, deve includere la previsione che condizioni l'efficacia della deliberazione alla speciale maggioranza di cui sopra.

4. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri previsti nel presente articolo recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

4. CASI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

1. Le disposizioni della Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389 primo comma del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di

particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni della Procedura non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

2. Le disposizioni della Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

3. Le disposizioni della Procedura non si applicano alle Operazioni di importo esiguo.

4. Sono altresì escluse dall'applicazione della Procedura, fermo restando l'obbligo di informativa previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:

- a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:
 - i) la società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- c) le Operazioni ordinarie che siano concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fermi restando i seguenti obblighi previsti per le Operazioni di maggiore rilevanza e fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014:
 - i) la Società comunica alla Consob e agli Amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 2, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - ii) la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;

5. Le disposizioni della Procedura, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

6. Le disposizioni della Procedura, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, non si applicano alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società. Non si considerano interessi

significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

Sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società:

- (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta;
- (ii) qualora l'altra parte correlata detenga, anche indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della società controllata o collegata con cui l'operazione è svolta.

7. Sono soggette alla Procedura le operazioni che, per quanto compiute dalla società controllata, siano riconducibili alla Società in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima.

8. Gli Amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate:

- i) ricevono almeno annualmente informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi del presente articolo, almeno con riferimento alle Operazioni di maggiore rilevanza;
- ii) verificano almeno semestralmente la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi del comma 4, lettera c), punto i) del presente articolo.

5. COMUNICAZIONI

1. In occasione di Operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo (di seguito "**Documento informativo**") redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

2. Il Documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione Assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

3. La Società predispone il Documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie previste per le Operazioni di maggiore rilevanza. Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 4.

4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 3, il Documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata

per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

5. Nei termini previsti dai comma 2 e 4 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di Amministratori indipendenti e di esperti indipendenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) ed i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob, motivando tale scelta.

6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 6 e 7, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

7. La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nei precedenti articoli mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

8. La Società, ai sensi dell'articolo 154-*ter* TUF, fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai Documenti informativi già pubblicati riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

10. Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento informativo;
- e) la Procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 4;

f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori indipendenti.

11. Nel caso l'operazione sia di competenza assembleare e qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento informativo la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento.

Allegato 1)

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili Internazionali

Ai fini della Procedura valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]¹.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

¹ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Allegato 2)

ESTRATTO DEL PARAGRAFO 2.4 DELL'ALLEGATO 4) AL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221/2010

Ai sensi dell'Art. 3 comma 2 lettera b), della Procedura, il Comitato nel verificare preventivamente l'indipendenza degli esperti tiene conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4) al Regolamento Consob di seguito riportato in estratto:

“...eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e:

- (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società;
- (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società”.